

OB's



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMONA  
Segreteria della Presidenza  
**PERVENUTO**  
10 OTT. 2014

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Istituto Comprensivo "Cremona Quattro"

Via Corte, 1 - 26100 - Cremona \* Tel. 0372 43 42 01 \* Telefax 0372 43 01 23

C.F. 80005640190 \* Cod. Mecc. CRIC82200G\*

e-mail: [CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT](mailto:CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT) \*Posta Elettronica Certificata: [CRIC82200G@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:CRIC82200G@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Prot.n. 3577 B15/9

Cremona, li 06/10/2014

TRIBUNALE DI CREMONA  
CODICE UFFICIO  
01903602202  
PROTOCOLLO INFORMATICO  
NR. 1095 DEL 10-10-14

- Ai Magistrati del settore penale SEDE
- Al Sig. Procuratore della Repubblica SEDE
- Ai Sigg. Giudici di Pace Coordinatori di Cremona, Casalmaggiore, Soresina

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 tra l'Istituto Comprensivo Cremona Quattro ed il Tribunale di Cremona.

Si trasmette la Convenzione di cui all'oggetto.  
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Barbara Azzali

*Barbara Azzali*



**LISTO:**

CREMONA,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. LGS. N. 274/2000 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001 TRA IL TRIBUNALE DI CREMONA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO - VIA CORTE, 1 -CREMONA**

**Premesso**

che l'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000 prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che la Legge n.210 /2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e prevede che, per talune fattispecie della norma citata, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 2, comma 1, del D. M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Cremona, Dott.ssa Ines Marini, giusta la delega di cui in premessa e il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Cremona Quattro, Dott.ssa Barbara Azzali, nata a Cremona il 12/05/1970, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1**

L'Istituto Comprensivo Cremona Quattro, la cui sede è situata in via Corte n.1 a Cremona, consente di ospitare, presso le proprie strutture scolastiche, una compresenza massima di tre soggetti condannati, ai sensi delle norme in premessa, ai fini della prestazione non retribuita a favore della collettività. Tale prestazione di pubblica utilità presso l'Istituto comprensivo ha, come oggetto, le seguenti caratteristiche:

1. manutenzione degli spazi verdi delle scuole appartenenti all'I.C. Cremona Quattro, nell'ambito degli orari del servizio scolastico, ma di sospensione dell'attività didattica, ossia dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30, per i plessi della primaria, e dalle 13.30 alle 18 per la scuola secondaria di primo grado;
2. manutenzione dei serramenti degli edifici scolastici (piccoli lavori di falegnameria e/o tinteggiatura di porte e finestre);
3. tinteggiatura degli edifici scolastici, sia all'interno sia all'esterno, comprese porte d'ingresso e cancelli;
4. lavori di pulizia dei locali scolastici (aule, palestre, laboratori) in orari non coincidenti con

l'attività didattica.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Istituto Comprensivo Cremona Quattro individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Azzali Barbara – Dirigente scolastico

Salerno Filippo – Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Priori Maria Cristina – Vice Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

L'istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi appena indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Istituto si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Codesta amministrazione si impegna, altresì, ad assicurare i Sigg. condannati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, nonché a garantire le misure di sicurezza e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale alle proprie dipendenze.

Art. 5

È fatto divieto all'amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti individuati, ai sensi dell'art. 3 del presente protocollo, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a coloro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi violazione o inosservanza delle condizioni stabilite dal presente protocollo potrà comportare la risoluzione dello stesso da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, secondo i termini di legge, delle persone preposte, in base al relativo ordinamento, al funzionamento dell'amministrazione.


Art. 8

Il presente protocollo avrà la durata di due anni a decorrere dal 20 ottobre 2014.

Copia dello stesso viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti di cui all'art. 7 del D. M. Citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Cremona, 06/10/2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Ines Marini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Barbara Azzali

